



**RELAZIONE CONCLUSIVA DELL'ATTIVITÀ DI DETERMINAZIONE DEL  
VALORE DI SUBENTRO DEL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI URBANI  
IREN AMBIENTE S.P.A. SUL BACINO GESTIONALE DI REGGIO EMILIA**



## Sommario

<b>1. PREMESSE</b>	<b>1</b>
<b>2. APPROCCIO METODOLOGICO</b>	<b>3</b>
<b>3. IL VALORE RESIDUO DEI CESPITI VR<sub>A</sub></b>	<b>3</b>
<b>4. VALORE RESIDUO COMPONENTI DI COSTO NON ANCORA RECUPERATE VR<sub>RC</sub></b>	<b>4</b>
<b>4.1 CONGUAGLI SUI COSTI OPERATIVI VR<sub>RC_CONG</sub></b>	<b>4</b>
<b>4.2 RIMODULAZIONI RESIDUE VR<sub>RC_RIMOD</sub></b>	<b>4</b>
<b>4.2.1 APPROCCIO METODOLOGICO</b>	<b>4</b>
<b>4.2.2 RIMODULAZIONI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025</b>	<b>6</b>
<b>4.2.3 VALORE VR<sub>RC_RIMOD</sub></b>	<b>12</b>
<b>4.3 COSTI STRAORDINARI VR<sub>RC_STRAOR</sub></b>	<b>12</b>
<b>5. VALORE DI SUBENTRO VRS</b>	<b>12</b>



## 1. PREMESSE

Premesso che:

- la legge regionale Emilia-Romagna 23 dicembre 2011, n. 23 ha costituito l'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR) quale persona giuridica di diritto pubblico dotata di autonomia amministrativa, contabile e tecnica, alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- gli articoli 7 e 8 della richiamata L.R. E-R 23/2011 attribuiscono al Consiglio d'Ambito (CAMB) le competenze relative alla scelta della forma di gestione e alla modalità di affidamento del servizio, e al Consiglio Locale (CL) la competenza di individuare i bacini di affidamento e di proporre al Consiglio d'Ambito le modalità specifiche di organizzazione e gestione dei servizi;
- l'art. 6, comma 1, della L.R. E-R n. 16/2015 dispone che *“per la gestione ed erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, i comuni decidono, all'interno del Consiglio d'ambito di cui alla legge regionale n. 23 del 2011, quali sono i bacini di affidamento”*;
- in data 31/12/2011 è scaduto l'affidamento relativo alla gestione del Servizio di Gestione integrata dei Rifiuti Urbani (SGRU) del bacino gestionale di Reggio Emilia, comprendente tutti i comuni della provincia, ad eccezione degli 8 comuni facenti parte dell'Unione dei Comuni della Bassa Reggiana;
- allo stato attuale, la gestione svolta da Iren Ambiente S.p.A. nel territorio di detti comuni continua ad operare in virtù del principio di continuità nell'esecuzione del servizio che regola lo SGRU quale servizio pubblico essenziale;
- con deliberazione n. 5 del 17/12/2015 il Consiglio Locale di Reggio Emilia ha proposto al Consiglio d'Ambito la scelta della procedura ad evidenza pubblica quale modalità di gestione del servizio nel bacino di affidamento suddetto;
- con deliberazione n. 63 del 28/10/2016 il Consiglio d'Ambito ha preso atto della proposta del Consiglio locale in merito alla scelta sulla modalità di nuovo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel bacino gestionale della provincia di Reggio Emilia, disponendo l'avvio dell'attività istruttoria rivolta ad assicurare lo svolgimento della medesima procedura;
- con deliberazione n. 23 del 30 giugno 2022 il Consiglio Locale di Reggio Emilia ha proposto al Consiglio d'Ambito di approvare i contenuti del Documento di Aggiornamento del Piano d'Ambito per il territorio della provincia di Reggio Emilia;
- con deliberazione n. 77 del 29/07/2022 il Consiglio d'Ambito ha approvato il Piano d'Ambito per la gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani relativamente al bacino gestionale di Reggio Emilia.

Considerato che:

- in attuazione di quanto disposto dalla legge n. 205/17, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato con Deliberazione n. 443/2019 un nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) definendo i criteri di



- riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del Servizio Integrato di gestione dei Rifiuti per il periodo 2018-2021;
- con la Deliberazione n. 363/2021/R/Rif del 3 agosto 2021 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (di seguito anche “MTR-2”) definendo, nel Titolo IV dell’allegato A alla citata delibera, la metodologia di calcolo del valore di subentro nel caso di avvicendamento gestionale, pari alla somma del valore residuo dei cespiti di cui al comma 20.2 e dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi del comma 20.3;
  - con la deliberazione n. 389/2023/R/rif del 3 agosto 2023 ARERA ha approvato l’aggiornamento biennale del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per le annualità 2024-2025, confermando l’impianto generale per la determinazione del valore di subentro nel caso di avvicendamento gestionale;
  - con la deliberazione n.397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (di seguito anche “MTR-3”) ribadendo, nel Titolo V dell’allegato A alla citata delibera, la metodologia di calcolo del valore di subentro nel caso di avvicendamento gestionale, pari alla somma del valore residuo dei cespiti di cui al comma 21.2 e dei costi operativi non ancora recuperati ai sensi del comma 21.3;
  - per la determinazione del valore residuo della concessione in oggetto da corrispondere al gestore uscente, trova quindi applicazione la metodologia tariffaria ARERA pro tempore vigente (MTR-3) di cui all’art. 21 dell’allegato A della deliberazione 397/2025/R/Rif;
  - con la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 32 del 15/04/2024 l’Agenzia ha approvato la predisposizione del Piano Economico-Finanziario (di seguito anche PEF) del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per gli anni 2024-2025 del bacino territoriale della di Reggio Emilia gestito da Iren Ambiente S.p.A., determinata ai sensi del MTR-2;
  - il perimetro delle immobilizzazioni rendicontato dal gestore all’interno del PEF, ai sensi dell’art.13 dell’allegato A, comprende sia cespiti “diretti” (in uso esclusivo e direttamente riconducibili al bacino oggetto del presente procedimento) che cespiti “indiretti” (afferenti all’area dei cespiti comuni e dei costi generali, il cui valore viene attribuito a ciascun bacino operativo per mezzo di opportuni driver);
  - il valore residuo dei cespiti, così come disciplinato dall’art.21.2 dell’allegato A, deve essere calcolato con riferimento ai soli cespiti ritenuti strettamente strumentali (come meglio precisato nel successivo paragrafo) al servizio di gestione rifiuti urbani del bacino di Reggio Emilia, e pertanto si ritiene corretto valorizzare solo i cespiti classificabili ed individuabili come “diretti”, escludendo dal computo finale del valore residuo i cespiti comuni e i cespiti di struttura.

Tutto ciò premesso e considerato, si riportano nei paragrafi seguenti le risultanze dell’istruttoria condotta precisando che nel seguito si definisce “uscente” il gestore Iren Ambiente S.p.A., titolare dell’affidamento scaduto e tuttora in corso di esecuzione, diversamente si definisce “entrante” il soggetto gestore che sarà individuato a seguito della procedura di gara per il nuovo affidamento.



## 2. APPROCCIO METODOLOGICO

Ai fini della determinazione del valore di subentro, la metodologia applicabile è quella di cui alla disciplina tariffaria ARERA richiamata in premessa, Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 - MTR3. La definizione del Valore di subentro non ha subito modifiche sostanziali rispetto ai diversi periodi regolatori.

Nel seguito si dettaglieranno preliminarmente gli elementi costituenti il valore di subentro così come definiti da MTR3 e, successivamente, si indicheranno i valori assunti da ciascun elemento e il risultante valore di subentro complessivo.

Il valore di subentro, VRS si valorizza come segue (art. 21 Allegato A – MTR3)

$$VRS_{\alpha} = VR_{\alpha} + VR_{RC,\alpha}$$

Dove:

VR è il valore residuo dei cespiti;

VR<sub>RC</sub> è dato alle seguenti componenti di costo non ancora recuperate:

- rate e quote residue delle componenti di conguaglio sui costi operativi;
- eventuali quote residue dei costi validati e rimodulati nei primi due periodi regolatori (2020-2025);
- costi straordinari sostenuti nelle due annualità precedenti l'anno di subentro.

## 3. IL VALORE RESIDUO DEI CESPITI VR<sub>A</sub>

Il valore residuo dei cespiti al 01/01/2026 è stato individuato nella Determinazione n. 269 del 19 novembre 2024 a conclusione del procedimento preordinato *all'individuazione dei beni strumentali al servizio di gestione rifiuti urbani del bacino di Reggio Emilia gestito da Iren Ambiente S.p.A. e del relativo valore residuo*.

Il VR<sub>A</sub> ammonta a € 8.752.134,03, di cui:

- Euro 2.522.880,47 per mezzi di servizio;
- Euro 5.890.539,15 per contenitori e isole interrate;
- Euro 286.350,50 per centri di raccolta;
- Euro 52.363,92 per altri cespiti;

**VR = 8.752.134,03 €.** Tale valore sarà aggiornato alla data di effettivo subentro.



## 4. VALORE RESIDUO COMPONENTI DI COSTO NON ANCORA RECUPERATE $VR_{RC}$

### 4.1 CONGUAGLI SUI COSTI OPERATIVI $VR_{RC\_CONG}$

Si tratta degli importi relativi alle componenti dei costi operativi riferite ad annualità pregresse che la disciplina regolatoria consente di riconoscere con le modalità di cui agli articoli 19 e 20 dell'Allegato A del MTR-3 (a+2). Tali componenti adeguano costi e ricavi provvisori a quelli definitivi, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio economico-finanziario del gestore e la sostenibilità della tariffa per l'utente, permettendo un'accurata rettifica ex-post.

La pianificazione economica finanziaria dell'esercizio 2025 (ultima annualità approvata) non contiene RC rimandati ad annualità successive. Tale verifica sarà ripetuta alla data di effettivo subentro.

### 4.2 RIMODULAZIONI RESIDUE $VR_{RC\_RIMOD}$

#### 4.2.1 APPROCCIO METODOLOGICO

Si tratta degli importi relativi alla differenza tra il totale delle entrate tariffarie e l'importo massimo delle medesime stabilito dal limite alla crescita come disciplinato dall'art 4 dell'Allegato A del MTR-3 che, se validati e ritenuti necessari dall'Ente territorialmente competente ai fini del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e al perseguitamento degli obiettivi programmati, vengono riconosciuti al gestore nei PEF di una o più annualità successive in funzione della loro entità e del rispetto del limite alla crescita.

- 4.3 Nel caso in cui il totale delle entrate tariffarie di riferimento ecceda il limite alla relativa variazione annuale, detta differenza - qualora validata dall'Ente territorialmente competente e dal medesimo ritenuta necessaria al mantenimento dell'equilibrio economico finanziario, nonché al perseguitamento degli specifici obiettivi programmati - potrà essere rimodulata anche oltre il vigente periodo regolatorio e comunque entro il termine dell'affidamento, fermo restando il rispetto del limite di crescita applicato nelle annualità  $a = \{2026, 2027, 2028, 2029\}$  e tenuto conto dell'obiettivo di minimizzare il valore di subentro di cui al comma 21.3.

In particolare, ai sensi dell'art 21.3 del MTR-3 relativamente alla determinazione del Valore di subentro risultano, in via eccezionale, ammissibili solo le rimodulazioni già validate e rimodulate alle annualità successive al 2025.



- in casi eccezionali e in esito ad opportune e documentate valutazioni relative all'equilibrio economico finanziario della gestione e/o alla sostenibilità delle tariffe per gli utenti, le eventuali quote residue dei costi - per la parte eccedente il limite alla variazione annuale delle entrate tariffarie e non ancora recuperata –validati dall'Ente territorialmente competente e rimodulati alle annualità successive al 2025;

Ciò premesso, ai fini della determinazione del VR<sub>RC\_RIMOD</sub> si procederà a partire dai valori approvati nelle manovre tariffarie deliberate dal Consiglio di Ambito per ogni biennio regolatorio a partire dall'inizio della concessione, fatte salve le specifiche considerazioni di seguito riportate.

- Periodo regolatorio antecedente al 2018. La regolazione tariffaria di ARERA non è intervenuta nella definizione dei Piani Economici Finanziari fino al 2018, di conseguenza i PEF approvati non presentavano limiti alla crescita che impedissero il riconoscimento dei costi e generassero rimodulazioni. Pertanto, nel periodo 2004-2017 il Gestore non ha rimodulazioni.
- Con Deliberazione n. 443/2019 (MTR) Arera ha introdotto la nuova regolazione tariffaria per costi efficienti su tutto il territorio nazionale, in particolare disciplinando il periodo regolatorio 2018-2021. Non si rinviene in tale disciplina la definizione di rimodulazione; quindi, l'eventuale importo eccedente il limite alla crescita non riconosciuto nei PEF non genera rimodulazioni; conseguentemente non vi sono somme riconoscibili nel Valore di subentro a tale titolo.
- Con deliberazione n. 363/2021/R/Rif (MTR-2) l'Autorità ha disciplinato il periodo regolatorio 2022-2025 e ha introdotto la definizione di rimodulazione; risultano pertanto rinvenibili nei PEF approvati somme ascrivibili a tale componente. Si rimanda al dettaglio nel seguito.
- Con deliberazione 389/2023/R/Rif l'Autorità ha deliberato l'aggiornamento per il periodo regolatorio 2024-2025 confermando la definizione di rimodulazione; anche in riferimento a tale biennio risultano pertanto rinvenibili nei PEF approvati somme ascrivibili a tale componente. Si rimanda al dettaglio nel seguito.
- Con deliberazione 397/2025/R/rif (MTR-3) l'Autorità ha disciplinato il periodo regolatorio 2026-2029 confermando all'art.21 la disciplina del Valore di subentro come più sopra descritto, non prevedendo il riconoscimento delle rimodulazioni che dovessero nascere nei periodi regolatori successivi al 2025, al fine di minimizzare il valore di subentro.

#### **4.2.2 RIMODULAZIONI PERIODO REGOLATORIO 2022-2025**

I Piani Economici Finanziari (PEF) del bacino gestionale del territorio di Reggio Emilia gestito dal Gestore uscente oggetto della presente istruttoria sono stati approvati con deliberazioni del Consiglio di Ambito n. 26/2022, n. 28/2023 e n. 32/2024.

Si riportano nel seguito i valori delle rimodulazioni, riportati nelle Pianificazioni Economiche Finanziarie approvate, validati dall'Ente Territorialmente Competente e che risultano ancora da recuperare perché rinviati ad annualità successive al 2025 e pertanto potenzialmente ammissibili a riconoscimento nell'ambito della definizione di VR<sub>RC\_RIMOD.</sub>e nei limiti della minimizzazione del valore di subentro.

## Valore di subentro del Bacino gestionale della provincia di Reggio Emilia

VOCE	RIMD22	RIMD23	RIMD23 riapertura	RIMD23 dopo riapertura	TOT RIMD 22/23	Delta ( $\Sigma T_{2022}$ - $\Sigma T_{2023}$ ) rinvia a recupero alle annualità 2024 e 2025
Albinea	131.413 €	190.145 €	- €	190.145 €	321.558 €	329.578 €
Bagnolo in Piano	182.197 €	251.832 €	- €	251.832 €	434.029 €	434.029 €
Baiso	38.143 €	47.984 €	37.977 €	37.977 €	76.120 €	76.120 €
Bibbiano	167.839 €	238.818 €	- €	238.818 €	406.657 €	406.657 €
Cadelbosco di Sopra	161.194 €	238.915 €	232.004 €	232.004 €	393.197 €	393.197 €
Campagnola Emilia	29.136 €	61.421 €	- €	61.421 €	90.557 €	90.557 €
Campegine	76.731 €	104.731 €	- €	104.731 €	181.462 €	181.462 €
Canossa	71.174 €	88.756 €	- €	88.756 €	159.930 €	159.930 €
Carpineti	83.649 €	100.890 €	- €	100.890 €	184.539 €	184.539 €
Casalgrande	286.286 €	386.263 €	- €	386.263 €	672.548 €	521.548 €
Casina	47.421 €	73.519 €	- €	73.519 €	120.940 €	120.940 €
Castellarano	103.018 €	185.583 €	- €	185.583 €	288.601 €	288.601 €
Castelnovo di Sotto	192.586 €	315.644 €	257.542 €	257.542 €	450.127 €	450.127 €
Castelnovo ne' Monti	103.131 €	178.693 €	178.693 €	178.693 €	281.824 €	281.824 €
Cavriago	206.094 €	295.196 €	- €	295.196 €	501.290 €	470.370 €
Correggio	465.716 €	649.568 €	- €	649.568 €	1.115.284 €	1.115.284 €
Fabbrico	65.586 €	115.611 €	88.010 €	88.010 €	153.595 €	153.595 €
Gattatico	179.154 €	215.731 €	- €	215.731 €	394.885 €	394.885 €
Montecchio Emilia	190.187 €	276.908 €	248.178 €	248.178 €	438.365 €	438.365 €
Quattro Castella	104.535 €	212.078 €	- €	212.078 €	316.613 €	120.377 €
REGGIO EMILIA	3.436.055 €	4.217.256 €	- €	4.217.256 €	7.653.311 €	7.653.311 €
Rio Saliceto	52.056 €	81.805 €	- €	81.805 €	133.861 €	52.056 €
Rolo	67.550 €	99.412 €	99.412 €	99.412 €	166.962 €	166.962 €
Rubiera	176.307 €	357.403 €	- €	357.403 €	533.710 €	533.710 €
San Martino in Rio	137.448 €	195.134 €	155.144 €	155.144 €	292.591 €	292.591 €
San Polo d'Enza	38.584 €	60.061 €	- €	60.061 €	98.645 €	98.645 €
Sant'Ilario d'Enza	298.282 €	383.734 €	- €	383.734 €	682.016 €	682.016 €
Scandiano	467.436 €	551.201 €	- €	551.201 €	1.018.637 €	1.018.637 €
Toano	44.539 €	60.724 €	- €	60.724 €	105.263 €	105.263 €
Ventasso	81.156 €	87.282 €	- €	87.282 €	168.437 €	168.437 €
Vetto	20.508 €	9.260 €	- €	9.260 €	29.768 €	29.768 €
Vezzano sul Crostolo	29.429 €	49.724 €	23.404 €	23.404 €	52.833 €	52.833 €
Viano	41.133 €	52.544 €	- €	52.544 €	93.677 €	93.677 €
Villa Minozzo	64.742 €	70.031 €	- €	70.031 €	134.773 €	134.773 €
<b>TOTALE</b>	<b>7.840.414 €</b>	<b>10.503.858 €</b>	<b>1.320.362 €</b>	<b>10.306.194 €</b>	<b>18.146.608 €</b>	<b>17.694.667 €</b>

Dove:

- RIMD22, rappresenta il totale delle rimodulazioni anno 2022, cella C15 del foglio *IN\_Rimd* del file 002\_21drif\_all1.xlsx uploadato sul portale Arera;
- RIMD23 = rappresenta il totale delle rimodulazioni anno 2022, cella H15 del foglio *IN\_Rimd* del file 002\_21drif\_all1.xlsx uploadato sul portale Arera;
- RIMD23 dopo riapertura = rappresenta il totale delle rimodulazioni anno 2022, cella H15 del foglio *IN\_Rimd* del file 002\_21drif\_all1.xlsx uploadato sul portale Arera in occasione della revisione infra-periodo di alcuni PEF;



## Valore di subentro del Bacino gestionale della provincia di Reggio Emilia

- TOTRIMD 22/23 = rappresenta la somma delle rimodulazioni degli anni 2022 e 2023 dopo riapertura;
- Delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ ) 2022 e 2023 rinvito a recupero alle annualità 2024 e 2025 = importi da riconoscere nel secondo semiperiodo regolatorio.

VOCE	Delta 2022-2023 recuperato nel 2024	RIMD24	Importo recuperato nel 2025	RIMD25 rimandate alle annualità successive
Albinea	329.578 €	439.257 €	439.257 €	414.417 €
Bagnolo in Piano	180.246 €	452.955 €	706.738 €	902.601 €
Baiso	39.804 €	109.173 €	145.489 €	150.107 €
Bibbiano	406.657 €	730.633 €	730.633 €	939.284 €
Cadelbosco di Sopra	125.826 €	397.570 €	664.941 €	841.364 €
Campagnola Emilia	90.557 €	209.063 €	209.063 €	278.723 €
Campegine	181.462 €	326.070 €	326.070 €	413.812 €
Canossa	94.029 €	216.004 €	281.904 €	348.028 €
Carpinetti	- €	113.637 €	113.637 €	138.894 €
Casalgrande	207.912 €	207.912 €	521.548 €	762.766 €
Casina	60.695 €	146.819 €	146.819 €	184.914 €
Castellarano	288.601 €	579.453 €	579.453 €	749.940 €
Castelnovo di Sotto	450.127 €	787.000 €	787.000 €	1.010.692 €
Castelnovo ne' Monti	281.824 €	301.717 €	301.717 €	98.400 €
Cavriago	441.953 €	597.189 €	597.189 €	557.533 €
Correggio	622.853 €	- €	492.431 €	421.343 €
Fabbrico	39.252 €	125.993 €	240.337 €	263.546 €
Gattatico	244.339 €	474.560 €	- €	106.160 €
Montecchio Emilia	438.365 €	820.119 €	820.119 €	1.073.363 €
Quattro Castella	120.377 €	618.178 €	618.178 €	1.050.708 €
REGGIO EMILIA	3.539.292 €	7.496.770 €	11.610.789 €	12.813.684 €
Rio Saliceto	52.056 €	232.911 €	232.911 €	324.194 €
Rolo	47.896 €	203.901 €	322.966 €	428.535 €
Rubiera	204.633 €	685.996 €	1.015.073 €	1.310.319 €
San Martino in Rio	292.591 €	413.998 €	413.998 €	445.198 €
San Polo d'Enza	98.645 €	300.728 €	300.728 €	446.447 €
Sant'Ilario d'Enza	682.016 €	1.156.755 €	1.156.755 €	1.464.000 €
Scandiano	1.018.637 €	1.837.042 €	1.837.042 €	2.243.402 €
Toano	105.263 €	215.000 €	215.000 €	253.585 €
Ventasso	168.437 €	309.435 €	309.435 €	322.207 €
Vetto	29.768 €	96.737 €	96.737 €	121.358 €
Vezzano sul Crostolo	52.833 €	102.949 €	102.949 €	105.972 €
Viano	93.677 €	155.777 €	155.777 €	171.034 €
Villa Minozzo	134.773 €	232.637 €	232.637 €	232.957 €
<b>TOTALE</b>	<b>11.164.978 €</b>	<b>21.093.936 €</b>	<b>26.725.318 €</b>	<b>31.389.487 €</b>

Dove:

- Delta 2022-2023 recuperato nel 2024 = importo riconosciuto nel PEF 2024 cella J46 del foglio *PEF* del file *Allegato1\_ToolMTR-2\_agg2024-2025* uploadato sul portale Arera;
- RIMD24 = rappresenta il totale delle rimodulazioni anno 2024, cella M15 del foglio *IN\_Rimd* del file *Allegato1\_ToolMTR-2\_agg2024-2025* uploadato sul portale Arera;
- Importo recuperato nel 2025 = importo riconosciuto nel PEF 2025 celleO22-O46 del foglio *PEF* del file *Allegato1\_ToolMTR-2\_agg2024-2025* uploadato sul portale Arera;
- RIMD25 rimandate alle annualità successive = rappresenta il totale delle rimodulazioni anno 2025, cella Z23 del Foglio *IN\_Rimd* del file *Allegato1\_ToolMTR-2\_agg2024-2025* uploadato sul portale Arera.

Come risultante, **l'ammontare complessivo delle rimodulazioni valorizzate nelle approvazioni tariffarie** del periodo regolatorio 2022-2025, validato dell'Ente Territorialmente competente e rimodulato oltre il 2025 **ammonta complessivamente a circa € 31,4 milioni**, parzialmente riconoscibili nel  $VR_{RC\_RIMOD}$ . A riguardo si evidenzia quanto segue.

➤ Rispetto al biennio regolatorio 2022-2023, premesso che:

- nella presentazione dei PEF grezzi per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 il gestore Iren Ambiente S.p.A. ha rendicontato diversi impianti in qualità di gestore integrato ai sensi di MTR e MTR-2, in particolare i termovalorizzatori di Piacenza e Parma, e l'impianto di trattamento meccanico di Parma;
- detti impianti erano già soggetti alle previsioni di cui ai piani regionali di gestione dei rifiuti (PRGR fino al 2021, e PRRB dal 2022), essendo individuati come impianti deputati e obbligati per la destinazione a smaltimento dei rifiuti indifferenziati provenienti dall'ambito territoriale regionale, con tariffe di smaltimento regolate;
- a decorrere dall'anno 2022, la Regione Emilia-Romagna ha formalmente individuato tali impianti quali impianti "minimi" (i termovalorizzatori) e "intermedio" (l'impianto TM) ai sensi del titolo VI del MTR-2, attraverso la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2032 del 29/11/2021;
- ATERSIR con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 70 del 27/06/2022 ne ha approvato le tariffe di smaltimento ai sensi del metodo MTR-2 per gli anni 2022/23;
- solo a decorrere dalla presentazione dei PEF 2024/25 tali impianti non sono stati considerati più come integrati; nei PEF del servizio rifiuti 2022/23 risultano



pertanto valori di costi e ricavi (relativi agli impianti) considerati come integrati, nonostante per gli stessi siano già valse le definizioni tariffarie approvate per gli impianti minimi e intermedi sopracitate.

occorre pertanto considerare che la qualificazione degli impianti come integrati ha comportato una maggiorazione dei costi riconosciuti nei PEF 2022/23 rispetto a quanto poi effettivamente riscontrato attraverso la definizione delle tariffe per gli impianti minimi, calcolati da ATERSIR ai sensi del MTR-2 e in applicazione della disciplina regionale integrativa di cui alla DGR 467/15, con effetti particolarmente rilevanti riconducibili alla quota di sharing dei proventi non detratta dai costi, ed alla maggiore remunerazione garantita sugli investimenti effettuati.

Tutto ciò premesso, si ritiene di scontare dalle somme riconoscibili a titolo di VR<sub>RC</sub>\_RIMOD l'importo di € 8.660.741,95, come risultante dall'allegato A – *rettifica costi impianto integrato* - alla presente, di cui € 4.291.064,94 riferiti all'esercizio 2022 ed € 4.369.677,01 riferiti al 2023.

➤ Rispetto al biennio regolatorio 2024-2025 occorre considerare quanto riportato nell'ambito dell'approvazione tariffaria 2024-2025 nella delibera di Consiglio di Ambito 32/2024 succitata e più precisamente:

*“dato atto che l’Agenzia prevede di attuare ulteriori successive verifiche:*

- *sul conseguimento degli obiettivi sottesi alla quantificazione delle componenti di aumento del limite alla crescita delle entrate tariffarie (nonché degli eventuali relativi oneri previsionali) al fine di valutare la necessità di conguagli secondo quanto disciplinato dal Titolo V del MTR-2 e quanto previsto dalla Deliberazione di Consiglio d’Ambito n. 114 del 18/12/2023;*
- *un controllo della coerenza tra i valori di PEF approvati ed il montante tariffario considerato nell’applicazione delle tariffe all’utenza da parte del gestore;*
- *sulla effettiva consistenza dei costi rimodulati ad annualità successive”*

Ciò premesso si ritiene:

- che la presente istruttoria finalizzata alla determinazione del Valore di subentro ed in particolare della componente VR<sub>RC</sub>\_RIMOD sia il momento in cui dare seguito a quanto previsto nella deliberazione sopra richiamata in riferimento alle annualità 2024-2025;
- di effettuare le suddette verifiche contestualmente all’attività di validazione dei costi effettivi degli anni 2024 e 2025 oggi disponibili nell’ambito della predisposizione dei PEF per il terzo periodo regolatorio 2026-2029; ciò al fine



di verificare *l'effettiva consistenza dei costi rimodulati alle annualità successive nell'ottica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione.*

Nel corso di tale attività sono emerse:

- la imprecisa rappresentazione dello *sharing* dei ricavi da vendita di materiali e da ricavi da sistemi collettivi di compliance, cosiddette *“retrocessioni”*, che nella compilazione del file RDT (raccolta dati) utilizzato per la predisposizione dei PEF ha determinato un improprio riconoscimento tariffario per un importo complessivo di € 8.642.932,36 di cui € 4.579.149,60 riferibile al 2024 ed € 4.063.783,36 riferibile al 2025 come di seguito sintetizzato.

		2024	2025
RDT 2022/23	maggiorazione applicata a costi (quota relativa a ricavi AR)	1.359.476,00 €	977.769,00 €
RDT 2022/23	maggiorazione applicata ai costi (quota relativa a ricavi ARSC)	2.668.062,00 €	2.757.326,00 €
RDT 2022/23	maggiorazione complessiva	4.027.538,00 €	3.735.095,00 €
	I2023	4,50%	
	I2024	8,80%	8,80%
PEF 2024/25	maggiorazione applicata nei PEF	4.579.149,60 €	4.063.783,36 €

- su segnalazione del gestore, la mancata valorizzazione, nei costi ammessi a riconoscimento tariffario:
  - o degli importi di cui alla delibera di Consiglio di Ambito n. 45/2019 valorizzati pari € 1.270.839,88 annui (come da comunicazione del gestore acquisita con PG/AT/12348/2025) per complessivi € 2.541.679,76 in riferimento alle annualità 2024-2025; di tali importi inoltre residuano da imputare nella prossima pianificazione economico finanziaria n. 3 rate (fino al 2028).
  - o della voce di costo relativa all'accantonamento per la copertura della inesigibilità (componente B10d) in riferimento all'ammontare riconoscibile ai sensi della disciplina regolatoria vigente (entro i limiti fiscali e in considerazione della specifica gradualità nei casi di passaggi a TCP, cfr. 16.2 e 16.3 MTR3) con conseguenti effetti sul mantenimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione qualora non riconosciuti. In particolare (come da comunicazione del gestore acquisita con PG/AT/12348/2025), rispetto all'ammontare complessivo dell'accantonamento delle annualità 2024 e 2025 come risultante da fonte contabile, risultano non inserite a riconoscimento tariffario somme per €1.898.525,80 per il 2024 e € 771.570,91 per il 2025 che si ritiene possano essere valorizzate nell'ambito della presente istruttoria.

Tutto ciò premesso, si ritiene di scontare dalle somme riconoscibili a titolo di VR<sub>RC</sub>\_RIMOD la differenza delle somme succitate per € 3.431.155,89.



#### 4.2.3 VALORE VR<sub>RC</sub>\_RIMOD

Ad esito delle attività effettuate, rappresentate nei paragrafi precedenti, il valore di **VR<sub>RC</sub>\_RIMOD** ammonta ad **€ 19.297.589,16**, derivante dall'ammontare delle somme validate e rimodulate oltre l'esercizio 2025 al netto degli importi scontati di cui al precedente paragrafo 4.2.2.

Somme rimodulate oltre il 2025 approvate nei PEF 2022-2025	€ 31.389.487,00
Rettifica da qualificazione a impianti minimi	- € 8.660.741,95
Rettifica da attività ex delibera di Consiglio di Ambito n. 32/2024	- € 3.431.155,89
Somme riconoscibili nel Valore di subentro a titolo di <b>VR<sub>RC</sub>_RIMOD</b>	€ 19.297.589,16

#### 4.3 COSTI STRAORDINARI VR<sub>RC</sub>\_STRAOR

Si tratta di costi sostenuti dal gestore nelle due annualità precedenti il subentro che non sono stati intercettati nelle predisposizioni tariffarie né come costi riconosciuti, né come costi previsionali e afferiscono ad attività e servizi ricadenti nel perimetro erogati in via straordinaria.

Relativamente al bacino non sono stati riscontrati costi straordinari da ricomprendersi nel valore di subentro

### 5. VALORE DI SUBENTRO VRS

Si riporta di seguito un riepilogo di sintesi con i valori risultanti al 01.01.2026, anno previsto per la pubblicazione del bando di gara del nuovo affidamento del servizio.

COMPONENTE di VR	IMPORTO
VR cespiti	€ 8.752.134,03
VR <sub>RC</sub> – CONGUAGLI	€ 0,00
VR <sub>RC</sub> – RIMODULAZIONI 2022 2023 2024	€ 19.297.589,16
VR <sub>RC</sub> – COSTI STRAORDINARI	€ 0,00
<b>TOTALE</b>	<b>€ 28.049.723,19</b>

Si ritiene che, previo accordo tra le parti circa le modalità e le condizioni del rimborso da perfezionarsi contestualmente all'approvazione della documentazione di nuovo affidamento, il VRS che il gestore entrante dovrà corrispondere al gestore uscente possa essere riconosciuto con la seguente modalità:



- Importo VR rimborsato all'atto del subentro secondo le tempistiche previste dalla disciplina regolatoria Arera;
- Importo VR<sub>RC</sub> rateizzato nelle annualità della concessione, con valori delle rate eventualmente differenti nelle varie annualità, fermo restando che il riconoscimento di un tasso di interesse (da determinarsi in coerenza al costo di finanziamento aziendale) debba essere riconosciuto al netto della componente automatica di adeguamento monetario da MTR se applicata.

Bologna, dicembre 2025

***ALLEGATO A: rettifica costi impianto integrato***



**ALLEGATO A**  
**Rettifica costi impianto integrato**



## 1. RETTIFICA DEI COSTI RICONOSCIUTI AGLI IMPIANTI INTEGRATI

Negli anni 2020, 2021, 2022 e 2023 il PEF del bacino gestionale di Reggio Emilia presentava tra gli investimenti compresi nel perimetro del servizio rifiuti anche gli impianti di smaltimento finale del sito di Parma, termovalorizzatore con trattamento meccanico, che sono stati poi successivamente identificati come impianto minimo ed impianto intermedio, a valere già per le annualità 2022 e 2023, con apposita deliberazione di giunta della Regione Emilia-Romagna.

Il costo per lo smaltimento dei rifiuti indifferenziati previsto dalla regolazione regionale degli impianti, definito in esito alla determinazione tariffaria di cui al MTR-2, è stato pertanto sovrastimato nei PEF di dette annualità, per effetto di diverse componenti di costo (sharing dei proventi e costi del capitale) che, riconosciute agli impianti integrati, non sono parimenti riconosciute nella definizione tariffaria degli impianti minimi.

Di seguito l'analisi delle suddette componenti, con particolare evidenza per le annualità 2022 e 2023, considerato che i costi eccedenti il limite alla crescita registrati nelle annualità 2020 e 2021 non sono oggetto di rimodulazioni a valere sui PEF delle successive annualità.

## 2. SHARING DEI PROVENTI

Le definizioni tariffarie degli impianti minimi, calcolate ai sensi di MTR-2 ed in applicazione della disciplina regionale vigente ex D.G.R 467/15, prevedono lo scomputo complessivo dalla tariffa regolata applicata ai rifiuti urbani indifferenziati dei ricavi attribuibili a tali flussi derivanti dal recupero energetico, dalla vendita di materiali, e dagli incentivi da fonti rinnovabili.

Tali componenti di ricavo vengono invece solo parzialmente scomputate dai costi riconosciuti ai gestori degli impianti integrati, per effetto dell'applicazione dello sharing dei proventi AR (altri ricavi) in MTR-2.

Di seguito i calcoli con indicazione:

- dei ricavi di energia termica e degli altri ricavi registrati dal gestore negli anni 2020 e 2021, posti alla base dei calcoli per i PEF 2022 e 2023;
- degli incrementi inflattivi riconosciuti da metodo, a definire i ricavi AR effettivamente considerati nei PEF 2022 e 2023;
- i valori degli importi dei proventi AR complessivamente non restituiti dal gestore, ovvero la differenza tra importi AR iniziali e importi AR detratti nei PEF dopo l'applicazione dello sharing, tramite il pertinente coefficiente b, per definire la complementare quota di ricavi da scomputare;
- della percentuale dei rifiuti urbani indifferenziati rispetto ai rifiuti urbani gestiti all'impianto minimo, necessaria per ponderare la quota di ricavi soggetta ad effettivo nella tariffa di smaltimento regolata.



DATI DI BASE		PEF 2022	PEF 2023
RDT 2020/21	ricavi energia termica	3.042.540,00 €	4.415.623,00 €
RDT 2020/21	altri ricavi AR	1.497.076,00 €	860.717,00 €
	energia e altri ricavi AR	4.539.616,00 €	5.276.340,00 €
I2021	0,10%	4.544.155,62 €	5.276.340,00 €
I2022	0,20%	4.553.243,93 €	5.286.892,68 €
PEF 2022/23	AR tot (	€ 9.480.555,29	€ 12.152.448,56
PEF 2022/23	ARdoposharing	€ 3.700.317,09	€ 4.743.998,03
PEF 2022/23	AR non detratto (AR tot- AR dopo sharing)	€ 5.780.238,20	€ 7.408.450,53
PEF 2022/23	quota media sharing non restituita dal gestore (AR non detratto/ARtot)	0,609694055	0,609626158
	ricavi relativi a rifiuti urbani	2.776.085,75 €	3.223.028,07 €
	% rifiuti regolati su urbani totali	72,82%	72,82%
	valori da rettificare	2.021.544,79 €	2.347.008,05 €

### 3. COSTI D'USO DEL CAPITALE

La presenza degli impianti integrati nei PEF 2022/23 ha comportato una maggiorazione della remunerazione ottenuta per gli investimenti relativi agli impianti classificati poi come minimi. Per la valorizzazione sono stati considerati i valori di base (CIN, Rn) utilizzati nei PEF del 2022 e 2023 secondo la logica degli impianti integrati, confrontati con gli analoghi valori ottenuti scomputando gli impianti integrati.

Dal valore della maggiorazione del CIN è stata desunta la maggiorazione della remunerazione, tenendo conto della differenza tra WACC riconosciuto da MTR-2 e remunerazione riconosciuta agli impianti minimi ai sensi della DGR 467/15; al valore degli investimenti successivi al 2017 è stato applicato il valore del time-lag del 1%, altra componente completamente non riconosciuta nella tariffa di smaltimento ai sensi della 467/15.

Per determinare i valori da rettificare sono state considerate le quote di flussi urbani regolati rispetto ai rifiuti urbani totali gestiti dall'impianto e provenienti dal bacino gestionale.

Di seguito i calcoli:



	<b>IMPIANTI INTEGRATI (dati da tool MTR2, per i PEF 22/23)</b>	<b>IMPIANTI NON INTEGRATI (dati da tool MTR2, per i PEF 2024/25)</b>
CI investimenti al 2020, non attualizzati, al netto dismissioni	175.954.916,00 €	57.507.315,00 €
CI per investimenti al 2020	184.890.481,00 €	62.635.270,00 €
FA attualizzato	78.560.202,00 €	35.403.172,00 €
CFP attualizzato	244.537,86 €	244.537,86 €
IMN per RN 2022 pari a	105.688.235,00 €	26.590.054,00 €
<i>IMNante2018</i>	<i>91.158.423,86 €</i>	<i>15.713.709,44 €</i>
<i>IMNdal2018</i>	<i>14.529.810,77 €</i>	<i>10.876.344,37 €</i>
Capitale circolante netto	130.681,00 €	130.681,00 €
Poste rettificative	122.232,57 €	122.232,57 €
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>105.696.683,07 €</b>	<b>26.598.502,24 €</b>
<b>Remunerazione</b>	<b>6.804.189,14 €</b>	<b>1.784.469,08 €</b>
<i>di cui RN</i>	<i>6.658.891,03 €</i>	<i>1.675.705,64 €</i>
<i>di cui time-lag</i>	<i>145.298,11 €</i>	<i>108.763,44 €</i>
CI per investimenti 2021	19.253.696,00 €	3.145.880,00 €
CI per investimenti complessivi al 2021	211.164.712,00 €	68.030.721,19 €
FA attualizzato	91.077.364,00 €	40.385.471,32 €
CFP attualizzato	252.852,15 €	252.852,15 €
IMN per RN 2023 pari a	115.741.128,59 €	26.338.712,08 €
<i>IMNante2018</i>	<i>83.659.356,86 €</i>	<i>13.915.114,62 €</i>
<i>IMNdal2018</i>	<i>32.081.771,73 €</i>	<i>12.423.597,46 €</i>
Capitale circolante netto	126.616,53 €	126.616,53 €
Poste rettificative	122.232,57 €	122.232,57 €
<b>CAPITALE INVESTITO NETTO</b>	<b>115.745.512,54 €</b>	<b>26.343.096,03 €</b>
<b>Remunerazione</b>	<b>7.612.785,01 €</b>	<b>1.783.851,02 €</b>
<i>di cui RN</i>	<i>7.291.967,29 €</i>	<i>1.659.615,05 €</i>
<i>di cui time-lag</i>	<i>320.817,72 €</i>	<i>124.235,97 €</i>

delta IMN 2022	79.098.180,82 €
Rn impianti (ex DGR 467/15)	2,406%
Rn regolatoria (senza contare time-lag)	6,30%
maggiorazione Rn 2022 da MTR	<b>3.080.083,16 €</b>
maggiorazione time lag Rn 2022 da MTR	<b>36.534,66 €</b>
% rifiuti regolati su urbani totali	72,82%
<b>valori da rettificare</b>	<b>2.269.520,14 €</b>
delta IMN 2023	89.402.416,51 €
Rn impianti (ex DGR 467/15)	3,413%
Rn regolatoria (senza contare time-lag)	6,30%
maggiorazione Rn 2022 da MTR	<b>2.581.047,76 €</b>
maggiorazione time lag Rn 2022 da MTR	<b>196.581,74 €</b>
% rifiuti regolati su urbani totali	72,82%
<b>valori da rettificare</b>	<b>2.022.668,95 €</b>